



IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 26 aprile 2010, n. 86, sono stati convalidati nella carica, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali;
- lo Statuto dell'Ente, da ultimo modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale 21 dicembre 2011, n. 150 e 15 febbraio 2012, n. 14, stabilisce, al comma 3 dell'art. 2, il seguente principio: "il Comune di Venezia promuove azioni di tutela delle persone private o limitate nella libertà personale";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale 14 maggio 2012, n. 41, è stato conseguentemente istituito il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale e approvato il regolamento per la sua nomina e funzionamento, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 2012, n. 83;

Richiamato l'art. 2, comma 3 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991, n. 235 e successive modificazioni;

Visti:

- il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 14 maggio 2012, n. 41 e successive modificazioni;

Considerato che:

- l'art. 2 del "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia" prevede che il Sindaco, a seguito di avviso pubblico di invito agli interessati a presentare la propria candidatura, nomina con propria disposizione il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale;
- è, conseguentemente, necessario che il Comune di Venezia provveda a nominare il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale onde dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale 14 maggio 2012, n. 41;



- è adeguato, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", fissare in trenta giorni dalla pubblicazione per presente avviso il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte degli interessati;

Preso atto che:

- l'art. 2 del "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia" prevede che il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale sia nominato scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e dei diritti umani;
- il sopra richiamato art. 2 prevede che tale incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica e che è altresì esclusa la nomina di consiglieri e amministratori comunali, loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado;

AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere a nomina del **Garante dei diritti delle persone private o limitate della libertà personale del Comune di Venezia**;
2. il termine per la presentazione, presso la Direzione Generale, delle candidature corredate dai relativi **curricula** è fissato per **le ore 12.00 di venerdì 7 dicembre 2012**;
3. le candidature dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale e presentate presso gli uffici del protocollo generale:
 - Venezia: Ca' Farsetti - San Marco, 4136 dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Mestre: Via Ca' Rossa, 10/C dal lunedì al venerdì ore 9-13;o presso gli uffici del protocollo delle singole Municipalità:
 - Burano: San Martino Destra, 181 dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;
 - Chirignago: Via Miranese, 454 dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Zelarino: Via Zuccarelli, 6 dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Favaro Veneto: Centro Civico - Piazza rastrello, 1 dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;
 - Lido: Via Sandro Gallo, 32/ A lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.45-13; martedì e giovedì ore 8.45-17;
 - Pellestrina: Sestrier Zennari, 639 dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;
 - Marghera: Piazza Mercato, 1 dal lunedì al venerdì ore 9-13;o inviate tramite raccomandata indirizzata a Comune di Venezia - Direzione Generale, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 Venezia (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante);



o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it (farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del comune di Venezia - ricevuta di avvenuta consegna -, quest'informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del comune).

Nel caso di invio delle candidature tramite PEC si precisa che l'istanza della candidatura dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale - già DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65, del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa all'istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC:

- copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante autenticata da un pubblico ufficiale;
- oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante con in allegato copia (non autenticata) di un documento valido di identità dell'istante;

si precisa che:

- i documenti sopra indicati pervenuti via PEC dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile;
- non devono essere assolutamente inviati documenti con i seguenti formati: doc, rtf, xls, pdf;
- non saranno prese in considerazione le domande di candidature che perverranno via PEC qualora i documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate;

il sistema prevede il rifiuto automatico di e-mail non provenienti da indirizzi PEC;

4. l'aspirante deve, inoltre, dichiarare esplicitamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste all'art. 2 del "Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 14 maggio 2012, n. 41 (esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica; consiglieri e amministratori comunali in carica, loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado).

Venezia, 31 ottobre 2012

IL SINDACO
Giorgio Orsoni

Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia

Articolo 1 – Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale

Il Comune di Venezia, al fine di promuovere le azioni di tutela riferite al principio stabilito dall'art. 2 comma 3 dello Statuto, istituisce il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, di seguito denominato "Garante", che esercita la propria funzione con autonomia, imparzialità e competenza specifica.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le norme per la nomina ed il funzionamento del Garante.

Articolo 2 – Nomina e durata

Il Sindaco, a seguito di avviso pubblico di invito agli interessati a presentare la propria candidatura, nomina con propria disposizione il Garante scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e dei diritti umani. Tale incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica nonché della professione forense nel campo penale. E' altresì esclusa la nomina di consiglieri e amministratori comunali, loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado. Il Garante rimane in carica non oltre la durata del mandato del Sindaco.

Articolo 3 - Compiti del Garante

Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private o limitate nella libertà personale presenti nel territorio del Comune di Venezia. Le azioni sono poste in essere per garantire i diritti fondamentali, quali la residenza, il lavoro, la formazione, la cultura, l'assistenza, la tutela della salute, lo sport, limitatamente alle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei diritti di cui alla lett. a) del presente articolo nonché può agire nei confronti dei soggetti deputati per altri diritti il cui esercizio esula dalle attribuzioni del Comune;
- c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private o limitate nella libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- d) al fine di espletare i suoi compiti può effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 della Legge 354/75 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

Articolo 4 - Relazioni con gli Organi del Comune

Il Garante invia annualmente entro il mese di marzo una dettagliata relazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale e riferisce, ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte per le finalità di tutela di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello Statuto. Ha, inoltre, facoltà di chiedere all'Amministrazione specifici interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Struttura e personale

Per lo svolgimento dei compiti del Garante vengono assicurati strumenti e personale messi a disposizione dalla Direzione cui sono demandate le funzioni afferenti alle politiche sociali dell'ente. A tal fine il Direttore della suddetta Direzione adotterà un provvedimento di organizzazione degli uffici allo stesso assegnato, sentito il Direttore Generale.

Articolo 6 – Rimborso spese

Il Garante svolge le sue funzioni a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio dei propri compiti, nei limiti stabiliti dal bilancio.